Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 17 aprile 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10 020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 5 marzo 1958

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

MARAGLINO Gregorio, maresciallo 3ª classe marconista — Partecipava a rischiose azioni su mare aperto e successivamente a bombardamenti su munita base nemica dando costante prova di calma e coraggio — Cielo del Mediterraneo centrale e orientale e della Marmarica, 16 aprile 1941 7 gennaio 1942.

MICHELUTTI Italo, maresciallo 1ª classe pilota — Dopo una serie di voli di guerra in cieli insidiati dalla aviazione avversaria, avuto l'apparecchio gravemente danneggiato sull'aeroporto durante un incursione aerea, incurante dei violenti bombardamenti nemici in condizioni fisiche menomate, si prodigava oltre il dovere per la rimessa in efficienza dell'apparecchio — Cielo dell A S e del Mediterraneo, 28 luglio 1942 2 febbraio 1943

NERVI Giuseppe, sergente motorista — Partecipava a numerose missioni belliche, dimostrandosi in ogni circostanza valoroso combattente — Cielo del Mediterraneo e dell Africa settentrionale, 23 ottobre 1941 9 gennaio 1943

VITALI Andrea, sergente motorista — Motorista di apparecchio plurimotore, partecipava a rischiose azioni in mare aperto e su munita base nemica, contribuendo con serenità, capacità e noncuranza del pericolo, alla buona riuscita delle missioni stesse — Cielo del Mediterraneo centrale, 13 agosto 1941-26 novembre 1942

BOZZI Gino, 1º aviere motorista — Partecipava a numerose azioni di bombardamento e spezzonamento a bassa quota, dando costante prova di calma e coraggio — Cielo della Dalmazia e Croazia, 24 aprile 1942 24 marzo 1943.

MAGISTRI Vincenzo, 1º aviere motorista — Motorista mitragliere di aereo da bombardamento partecipava a rischiose azioni su munitissima base aeronavale nemica, efficacemente contribuendo alla loro riuscita col suo valoroso comportamento — Cielo di Malta e del Mediterraneo centrale, 13 agosto 1942-21 gennaio 1943.

VILLANI Ezio, 1º aviere armiere — Armiere di apparecchio da bombardamento, dimostrava in numerose azioni diurne e notturne elevate virtù di combattente dando prova di calma e serenità in presenza della reazione contraerea avversaria — Cielo del Fronte occidentale - Greco Jugoslavo e dell A S I, 13 giugno 1940 8 aprile 1942

(1472)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1957, n. **1450**.

Determinazione della spesa di gestione per i servizi antincendi per l'anno 1955.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 9 aprile 1951, n. 338, concernente la gestione finanziaria dei servizi antincendi;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

La spesa di gestione dei servizi antincendi per l'anno 1955 a carico dei Comuni, è determinata nella misura complessiva di L. 5.234.013.602 (cinquemiliardiduecentotrentaquattromilionitredicimilaseicentodue).

La quota di tale spesa, riferibile a ciascun Corpo dei vigili del fuoco è determinata nella tabella annessa al presente decreto munita del visto del Ministro per l'interno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1957

GRONCHI

TAMBRONI — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 10 — DI PRETORO

Riparto della spesa di gestione dei servizi antincendi per ogni Corpo dei vigili del fuoco per l'anno 1955

PROVINCIA	Quota contributi
Agrigento	30 202.896
Alessandria	46 026 342
Ancona	43.705.302
Massa Carrara	31.939.060
Arezzo	36.235.464
Ascoli Piceno	22.783.902
Asti	20.777.400
Avellino	23.331.576
Bari	154.441 254
Belluno	24.314.004
Benevento	20.712.696
Bergamo	48.412.152
Bologna	121.654.566
Brescia	71.458.074
Brindisi	26.172.096
Cagliari	55.936.776
Caltanissetta	34.783.128
Campobasso	19.633.320
Catania	107.748.524
Catanzaro	42.927.546

PROVINCIA	Quota contributi
Chieti	23.843.592
Como	48.725.454
Cosenza	36.934.882
Cremona	33.195.024
Cuneo	51.181.566
Enna	18.299.892
Ferrara	53.689.332
Firenze	141.186.432
Foggia	65.980.362
Forlì	67.468.234
Frosinone	18.506.604
Genova	188.532.384
Gorizia	18.363.360
Grosseto	15.144 948
Imperia	16.493.736
L'Aquila	26.024.190
La Spezia	31.800.732
Lecce	35.216.076
Latina	16.450 230
Livorno	45.667.612
Lucca	41.367.100
Macerata	19.355.124
Mantova	29.977 488
Matera	13.155.744
Messina	72 531.524
Milano	412.635.870
Modena	53.653.074
Napoli	323 472.709
Novara	44.571.312
Nuoro	10.783.430
Padova	66.385.008
Palermo	148.609 316
Parma	42.909.468
Pavia	47 653 158
Perugia	67.187.790
Pesaro	30.739.854
Pescara	22.147 138
Piacenza	25.899 946
Pisa	34 299 556
Pistoia	28.217 436
Potenza	21.930 882
Ragusa	28 419.372
Ravenna	44.688.306
Reggio Calabria	59.656.866
Reggio Emilia	37.661 616
Rieti	12.297 996
Roma	467.850.198
Rovigo	25.004.068
Salerno	49.687 254
Sassari	28.421.952
Savona	26.288.610
Siena	26.192.112
Siracusa	35.688.168
Sondrio	10.504 622
Taranto	54.272.286
Teramo	17.941.848
Terni	28.702.044
Torino	244 838.616
Trapani	58.897.492
Treviso	42.636.354
Udine	56.728 230
Varese	46.123.208
Venezia	120.769.956
Vercelli	34.656 254
Verona	65.364 156
Vicenza	50 951 880
Viterbo	18.169.764
Caserta	35.841.510
Aosta	12.631.326
	5.234 013 602

Visto, *il Ministro per l'interno*
TAMBRONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 novembre 1957, n. 1451.

Determinazione della spesa di gestione per i servizi antincendi per l'anno 1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 9 aprile 1951, n. 338, concernente la gestione finanziaria dei servizi antincendi;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

La spesa di gestione dei servizi antincendi per l'anno 1956 a carico dei Comuni, è determinata nella misura complessiva di L. 5.221 063 3[illegible]3 (cinquemiliardi duecentoventuno milioni sessantatremila trecentosessantotto).

La quota di tale spesa, riferibile a ciascun Corpo dei vigili del fuoco è determinata nella tabella annessa al presente decreto munita del visto del Ministro per l'interno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1957

GRONCHI

TAMBRONI — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1958
Atti del Governo, registro n 112, *foglio n* 11 — DI PRETORO

Riparto della spesa di gestione dei servizi antincendi per ogni Corpo dei vigili del fuoco per l'anno 1956

PROVINCIA	Quota contributi
Agrigento	33.402.342
Alessandria	45.972 534
Ancona	43.883.706
Massa Carrara	32.239 412
Arezzo	36.279 324
Ascoli Piceno	22.906 770
Asti	20.753 706
Avellino	23.162 784
Bari	115.751.220
Belluno	23.635.392
Benevento	20.807.139
Bergamo	48 262 476
Bologna	121 981.164
Brescia	71.254 872
Brindisi	26 239 548
Cagliari	56 356 782
Caltanissetta	34 982 832
Campobasso	19 672 704
Catania	108 372 050
Catanzaro	43.071 552

PROVINCIA	Quota contributi
Chieti	23.806.242
Como	48.865.458
Cosenza	37.464.354
Cremona	33.056.352
Cuneo	51.152.604
Enna	18.353.220
Ferrara	53.696.370
Firenze	142.010.868
Foggia	65.981.622
Forlì	67.707.300
Frosinone	18.566.862
Genova	190.584.744
Gorizia	18.597.204
Grosseto	15.183.018
Imperia	16.660.452
L'Aquila	26.014.896
La Spezia	32.346.066
Lecce	35.258.472
Latina	16.465.158
Livorno	46.098.016
Lucca	41.778.118
Macerata	19.384.470
Mantova	30 057.750
Matera	13.112.478
Messina	73.174 920
Milano	424.047.072
Modena	53.767 620
Napoli	324 661.360
Novara	44.431.356
Nuoro	10.626 304
Padova	66.788.058
Palermo	151 107 552
Parma	43.101.696
Pavia	47.800 458
Perugia	67 524.978
Pesaro	30.831.252
Pescara	22.323.774
Piacenza	25.935.944
Pisa	34 642.380
Pistoia	28 211.052
Potenza	21.903.840
Ragusa	26.871.442
Ravenna	44.758.488
Reggio Calabria	59 266 842
Reggio Emilia	37.815.162
Rieti	12.199.974
Roma	466 434.948
Rovigo	24.970.626
Salerno	49 823.982
Sassari	28 398.522
Savona	26.014.902
Siena	26.278 818
Siracusa	36 163 842
Sondrio	10.514.142
Taranto	54.766.404
Teramo	18.125.892
Terni	28.820.856
Torino	243.387.474
Trapani	59 492.316
Treviso	43.035.762
Udine	56 864.340
Varese	40.226.370
Venezia	121.061.016
Vercelli	34.691 862
Verona	65.528.604
Vicenza	51.033.486
Viterbo	18.087.228
Caserta	36 012.702
Aosta	12.347.376
	5.221.063.368

Visto, *il Ministro per l'interno*
TAMBRONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1957, n. 1452.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Monza (Milano).

N. 1452. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Monza (Milano) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 198 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1957, n. 1453.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Squinzano (Lecce).

N. 1453. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Squinzano (Lecce) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 197 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1957, n. 1454.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Santa Maria di Costantinopoli » in Napoli.

N. 1454. Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Santa Maria di Costantinopoli » in Napoli, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 196 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1957, n. 1455.

Riconoscimento della personalità giuridica all'ente denominato Museo dell'automobile, con sede in Torino.

N. 1455. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, viene riconosciuta la personalità giuridica all'ente denominato Museo dell'automobile, con sede in Torino e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 195. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1957, n. 1456.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « E. Fermi » di Cecina (Livorno).

N. 1456. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « E. Fermi » di Cecina (Livorno) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 172. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1957, n. **1457.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « M. Montessori » di Carrara (Massa Carrara).

N. 1457. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « M. Montessori » di Carrara (Massa Carrara) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* · GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 173 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1957, n. **1458.**

Autorizzazione all'accettazione della donazione di un gruppo di oggetti d'arte, disposta a favore dello Stato per il Museo di San Martino in Napoli.

N. 1458. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata l'accettazione della donazione di un gruppo di oggetti d'arte, disposta a favore dello Stato per il Museo di San Martino in Napoli, dalla N. D. sig.ra Maria Teresa De Vito Piscicelli Taeggi, ved. Orilia.

Visto, *il Guardasigilli* · GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 194 — RELLEVA

LEGGE 21 marzo 1958, n. **335.**

Trasformazione e riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, eretta in ente morale con decreto luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 128, è riconosciuta la personalità giuridica pubblica.

L'Associazione ha sede in Roma, è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed è retta da uno statuto da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 2.

L'Associazione ha per scopo l'assistenza morale e materiale ai mutilati ed invalidi del lavoro, nei modi ed entro i limiti stabiliti dalla presente legge.

Art. 3.

Agli effetti della presente legge sono considerati mutilati ed invalidi del lavoro tutti coloro che per causa di lavoro abbiano subìto una riduzione della capacità lavorativa e non siano riconosciuti mutilati o invalidi per servizio ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1950, n. 539.

Ai fini dell'accertamento della provenienza della invalidità degli assistibili si applicano le norme stabilite dalle leggi relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Art. 4.

L'Associazione provvede all'assistenza ai mutilati ed invalidi del lavoro mediante:

a) provvidenze intese all'elevamento spirituale e culturale del lavoratore invalido;

b) lo studio dei problemi di infortunistica e la collaborazione con enti od istituti a ciò preposti, nella azione di studio di ritrovati antinfortunistici e di prevenzione delle malattie professionali;

c) l'assistenza nelle iniziative dirette alla rieducazione professionale ed alla reimmissione nel processo produttivo dei mutilati ed invalidi, nei casi in cui non vi provvedano gli istituti assicuratori;

d) l'istituzione e gestione di colonie marine e montane;

e) l'educazione e l'istruzione professionale dei figli minorenni dei mutilati e degli invalidi, i quali non abbiano, per altro titolo, diritto all'assistenza.

Sono altresì di competenza dell'Associazione i compiti ad essa affidati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, sulla assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private.

Oltre ai compiti previsti dal comma precedente sono altresì affidati all'Associazione la tutela e l'assistenza ai mutilati ed invalidi del lavoro, in relazione a controversie in materia di collocamento.

Le spese sostenute per il patrocinio dell'assistito in giudizio gravano sull'Associazione.

L'attività di tutela e di assistenza prevista dai commi precedenti è svolta gratuitamente.

Art. 5.

L'Associazione provvede all'attuazione dei propri scopi con i seguenti mezzi:

1) versamento da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di una aliquota percentuale sui contributi assicurativi afferenti alla gestione industriale ed alla gestione agricola, non superiore allo 0,30 per cento dei contributi incassati;

2) versamento da parte delle Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie di un'aliquota percentuale non superiore allo 0,30 per cento dei contributi da esse incassati;

3) eventuali contributi deliberati dagli organi di amministrazione degli istituti indicati ai precedenti punti 1) e 2) in eccedenza a quelli fissati nei punti 1) e 2) predetti entro i limiti concessi dalle norme in vigore per l'esercizio di tale facoltà;

4) contributo mensile non superiore a lire cinquanta a carico di tutti i mutilati ed invalidi del lavoro titolari di rendita o di assegno continuativo d'importo superiore a lire 30.000 annue;

5) donazioni, lasciti ed elargizioni di privati o di enti pubblici;

6) rendita del proprio patrimonio.

Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge la misura dei contributi di cui ai numeri 1) e 2) è determinata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, in relazione al fabbisogno dell'Associazione ed alle resultanze di bilancio degli istituti assicuratori sui quali grava l'onere. La misura dei contributi, previsti dai punti 1) e 2) del precedente comma, non potrà comunque superare l'aliquota dello 0,30 per cento.

Qualora alla data del 1° gennaio di ciascun anno non sia stato emanato il decreto predetto, gli Istituti sono tenuti, fino a quando non sarà entrato in vigore il decreto medesimo, a versare le aliquote e i contributi nella misura fissata per l'anno precedente, salvo conguaglio.

I versamenti di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma saranno effettuati trimestralmente.

Art. 6.

Per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione agisce attraverso organi centrali e periferici ai quali è anche affidata l'amministrazione.

Sono organi dell'Associazione:

il presidente;
il Comitato centrale;
il Consiglio nazionale;
il Collegio dei sindaci;
il Consiglio provinciale.

Art. 7.

Il presidente dell'Associazione, scelto fra i mutilati ed invalidi del lavoro, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica tre anni e può essere confermato.

Il Comitato centrale, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, oltrechè dal presidente che lo presiede, è composto:

da due vicepresidenti eletti dal Consiglio nazionale;

da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

da un rappresentante del Ministero dell'interno;

da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

da un rappresentante del Ministero del tesoro;

da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

da otto consiglieri eletti dal Consiglio nazionale in seno al Consiglio stesso.

Il Comitato centrale si riunisce almeno ogni quattro mesi.

Il Consiglio nazionale è composto dal presidente dell'Associazione che lo presiede, dai membri del Comitato centrale e dai presidenti dei Consigli provinciali. Si riunisce di regola una volta all'anno.

I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Il Collegio dei sindaci è composto da un magistrato della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte medesima, che lo presiede, da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un funzionario del Ministero del tesoro, designati dai rispettivi Ministri, e da due membri designati dal Consiglio nazionale.

Il Collegio dei sindaci è nominato per la durata di un triennio, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed esercita le funzioni di controllo stabilite dall'art. 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

I sindaci partecipano alle sedute del Comitato centrale e del Consiglio nazionale, alle quali debbono essere convocati, con voto consultivo.

Art. 9.

I Consigli provinciali sono composti da undici membri compreso il presidente:

sette membri eletti fra i mutilati e gli invalidi del lavoro che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 30 per cento, calcolata secondo i criteri contenuti nelle leggi relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dagli assistiti aventi uguali requisiti, residenti nella Provincia;

un rappresentante del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, designato dal provveditore agli studi;

un funzionario dell'Ispettorato provinciale del lavoro, designato dal capo ufficio;

un funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro designato dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

il direttore provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.).

Il presidente del Consiglio provinciale viene eletto, dagli undici componenti il Consiglio stesso, tra i sette membri elettivi.

Per la validità della votazione dei sette membri elettivi occorre la partecipazione al voto di almeno due terzi degli iscritti. Fra detti sette membri almeno due posti devono essere riservati alla minoranza.

I componenti dei Consigli provinciali durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 10.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nomina i Consigli provinciali, dopo aver accertato, in sede amministrativa, che le elezioni dei membri elettivi sono state svolte con il rispetto delle norme statutarie che le disciplinano.

Art. 11.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, prima di provvedere alla nomina del Consiglio nazionale, ai sensi dell'art. 7, deve accertare, in sede amministrativa, che le elezioni dei presidenti dei Consigli provinciali sono state svolte col rispetto delle norme statutarie che le disciplinano.

Fino a che la costituzione del Consiglio nazionale non sarà avvenuta, l'Associazione sarà amministrata in via straordinaria dal presidente, che assumerà anche i poteri del Comitato centrale e del Consiglio nazionale.

Art. 12.

Gli organi dell'Associazione, nazionali e provinciali, scaduto il termine del mandato, rimangono in carica fino a che, a norma della presente legge e dello statuto, non sia stato provveduto alla nomina dei nuovi organi.

Art. 13.

Nelle località non capoluogo di provincia nelle quali esiste un numero rilevante di assistibili, può essere costituita una delegazione con compiti rappresentativi.

I membri delle delegazioni, tutti appartenenti alla categoria dei mutilati ed invalidi del lavoro, aventi i requisiti previsti dall'art. 9, sono eletti dagli assistiti aventi gli stessi requisiti residenti nella circoscrizione.

Art. 14.

Il presidente dell'Associazione, il Comitato centrale, il Consiglio nazionale, il Collegio dei sindaci, i Consigli provinciali e le delegazioni sezionali svolgono le funzioni loro demandate dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Art. 15.

Con le stesse forme richieste per la nomina del presidente, in caso di impossibilità di costituzione o di rinnovo del Consiglio nazionale per mancata o irregolare elezione dei soci membri elettivi, o per irregolarità di funzionamento dello stesso, ovvero in casi di gravi irregolarità amministrative, può essere nominato un commissario straordinario per la gestione dell'Associazione, con i poteri del presidente, del Comitato centrale e del Consiglio nazionale.

Analoghi poteri sono attribuiti al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nei confronti dei Consigli provinciali.

Art. 16.

Il bilancio consuntivo dell'Associazione, deliberato dal Comitato centrale e corredato dalla relazione del Collegio dei sindaci, deve essere presentato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'approvazione, entro il mese di aprile dell'anno seguente a quello a cui si riferisce.

Art. 17.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto, la Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro è parificata alle Amministrazioni dello Stato, escluse le tasse postali, telefoniche e telegrafiche.

La equiparazione alle Amministrazioni dello Stato non comporta l'esonero dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile, né si estende al trattamento tributario del personale dipendente.

Art. 18.

Mediante regolamento organico da deliberare dal Comitato centrale dell'Associazione e da sottoporre alla approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, sono stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, nonchè la consistenza numerica ed il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di quiescenza di tutto il personale, compreso il direttore generale, comunque necessario al funzionamento dei servizi centrali e periferici dell'Associazione medesima.

Art. 19.

Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 87, comma quinto, della Costituzione, saranno emanate, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, le norme di attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MORO — TAMBRONI — MEDICI — GUI — ANDREOTTI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 21 marzo 1958, n. 336.

Estensione delle garanzie per mutui alle Province.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Tra le garanzie ammissibili da parte della Cassa depositi e prestiti, delle Casse di risparmio e degli altri Istituti di credito autorizzati a concedere mutui alle Province, sono comprese delegazioni sulla quota di compartecipazione alle tasse automobilistiche assegnata alle Province medesime ai sensi dell'art. 2 della legge 9 febbraio 1952, n. 49. La suddetta delegabilità è limitata al 30 per cento della quota di compartecipazione attribuita a ciascuna Provincia nel precedente anno solare ed è soggetta alla condizione che i contraendi mutui siano destinati esclusivamente al finanziamento delle opere stradali di pertinenza della Provincia medesima.

Con speciale autorizzazione della Commissione centrale per la finanza locale può essere ammessa la delegazione fino al 50 per cento della quota di compartecipazione di cui al comma precedente.

Restano ferme, in ogni caso, anche per tali mutui, le disposizioni dell'art. 300 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'articolo unico della legge 5 gennaio 1950, n. 10.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — ANDREOTTI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 23 marzo 1958, n. 337.

Approvazione della Dichiarazione finale della Conferenza internazionale per Tangeri e del Protocollo annesso, firmati in Tangeri il 29 ottobre 1956.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Sono approvati la Dichiarazione finale della Conferenza internazionale per Tangeri ed il Protocollo annesso, firmati in Tangeri il 29 ottobre 1956.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

Déclaration finale de la Conférence internationale de Tanger

Sur l'invitation de Sa Majesté le Sultan du Maroc, une conférence internationale s'est réunie à Fédala et à Tanger du 8 Octobre au 29 Octobre 1956, sous la présidence de S. E. le Ministre des Affaires étrangères, représentant Sa Majesté le Sultan, en vue du règlement des questions soulevées par l'abrogation du régime special de la zone de Tanger.

Les Gouvernements de:

Belgique
Espagne
Etats Unis d'Amérique
France
Italie
Maroc
Pays-Bas
Portugal
Royaume Uni de Grande Bretagne et de l'Irlande du Nord représentés par leurs plénipotentiaires sous signes:

I.

Désireux de consacrer les principes de l'Indépendance du Maroc, de l'Unité et de l'Intégrité de son territoire,

Sont d'accord pour reconnaître l'abolition du régime international de la zone de Tanger et déclarent abrogés, pour autant qu'ils y aient participé, tous les actes, accords et conventions concernant ledit régime;

Reconnaissent en conséquence que Sa Majesté Chérifienne a recouvré l'intégralité de ses pouvoirs et competences dans cette partie de l'Empire Chérifien qui ne relève plus désormais que de Sa Souveraineté entière et exclusive et qu'il en résulte pour Elle le libre droit à la détermination du régime futur de Tanger.

II.

Considérant la Haute Sollicitude affirmée par Sa Majesté Chérifienne à l'égard des intérêts privés nés sous l'ancien régime de Tanger et Son Haut Souci d'assurer leur sécurité dans le présent et de favoriser leur développement dans l'avenir,

Animés du désir de régler les questions soulevées par la disparition du régime international de Tanger selon les principes de justice et d'équité et dans l'esprit de compréhension et d'amitié qui a toujours présidé aux rapports du Maroc avec les autres Puissances signataires de la présente Déclaration,

Ont arrêté d'un commun accord les dispositions contenues dans le Protocole ci annexé.

III.

La présente Déclaration et ledit Protocole entrent en vigueur à la date de leur signature.

En foi de quoi les soussignés, autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, y ont apposé leur signature.

Fait à Tanger, en neuf exemplaires, le 29 Octobre 1956.

Pour la Belgique:
STEPHANE HALOT

Pour l'Espagne:
CRISTOBAL DEL CASTILLO

Pour les Etats Unis d'Amérique:
CAVENDISH W. CANNON

Pour la France:
le Baron ROBERT DE BOISSESON

Pour l'Italie:
ALBERTO PAVERI FONTANA

Pour le Maroc:
AHMED BALAFREJ

Pour les Pays-Bas:
H. H. DINGEMANS

Pour le Portugal:
MANUEL HOMEM DE MELLO

Pour le Royaume Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord:
GEOFFREY MEADE

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Protocole annexe

En vue du règlement des questions soulevées par l'abrogation du Statut spécial de la Zone de Tanger, les signataires de la Déclaration du 29 Octobre 1956 ont adopté à l'unanimité les dispositions qui font l'objet du présent Protocole.

CHAPITRE PREMIER

Législation et patrimoine

Article 1er

L'abrogation du régime spécial de Tanger met fin à la délégation générale et permanente conférée à l'Administration internationale par le Dahir du 16 Février

1924. En conséquence, l'Administration internationale cesse d'exercer les pouvoirs de gestion qui lui avaient été confiés.

Article 2

L'Etat marocain, qui reprend possession des domaines public et privé confiés à l'Administration internationale en vertu du Dahir du 16 Février 1924, recueille les biens propres de celle ci constitués conformément aux stipulations de l'article 43 du Dahir sus mentionné. Sous réserve des dispositions relatives aux concessions, locations et autorisations prévues au chapitre IV, l'Etat marocain prend à sa charge les dettes et les obligations régulièrement contractées par l'Administration internationale dans les limites de la délégation accordée à celle-ci par Sa Majesté le Sultan.

Article 3

Les dispositions législatives et règlementaires en vigueur dans la Zone de Tanger à la date de la signature du présent Protocole demeurent applicables tant qu'elles n'auront pas été modifiées ou abrogées.

Article 4

La situation des personnes exerçant une profession libérale à Tanger à la date de la signature du présent Protocole sera respectée. Toutefois le Gouvernement marocain se réserve le droit de vérifier la régularité des conditions auxquelles elles ont été admises à exercer leurs professions et de les soumettre à la législation marocaine concernant l'exercice de leurs activités professionnelles.

Article 5

Dans le cas où l'extension à Tanger de la législation en vigueur au Maroc mettrait en cause le fonctionnement des sociétés et des établissements bancaires ou financiers, le Gouvernement marocain prendrait en considération la situation des intéressés et leur accorderait un délai raisonnable pour leur permettre de se conformer aux dispositions de cette législation.

CHAPITRE II

Fonction publique

Article 6

Dans un délai maximum de six mois à compter de l'entree en vigueur du présent Protocole, le Gouvernement marocain notifiera à chacun des fonctionnaires de l'Administration internationale son intention de le conserver ou non à son service et fera connaître, à ceux qu'il désire conserver, les conditions d'emploi qui leur sont offertes.

Article 7

Pour les fonctionnaires que le Gouvernement marocain ne désire pas conserver à son service, la notification précitée ouvrira un préavis de trente jours au terme duquel lesdits fonctionnaires seront définitivement rayés des cadres et cesseront de percevoir un traitement.

Article 8

Les fonctionnaires que le Gouvernement désire conserver à son service devront faire connaître dans le mois qui suivra la communication des propositions à eux faites, s'ils les acceptent. En cas de refus, il seront licenciés et définitivement rayés des cadres.

Article 9

Les fonctionnaires rayés des cadres en application des dispositions des articles 7 et 8 auront droit:

a) au pécule prévu par la loi du 20 Mars 1950 organisant la Caisse de Prévoyance de l'Administration internationale;

b) à l'indemnité forfaitaire pour frais de déménagement et d'installation telle qu'elle est fixée par l'article 34 de la loi du 17 Août 1950 pour les fonctionnaires recrutés hors de l'ancienne zone, à la condition qu'ils transportent leur domicile hors de cette zone dans un délai maximum de dix huit mois à compter de la cessation de leurs fonctions;

c) au traitement correspondant aux journées de congé auxquelles ils pouvaient avoir droit au moment de leur radiation des cadres, conformément à l'article 36 de la loi du 17 Août 1950;

d) à une indemnité de licenciement calculée de la façon suivante:

1) les fonctionnaires appartenant à une administration du pays dont ils sont les ressortissants percevront une indemnité égale à six mois de traitement en principal et accessoires;

2) les fonctionnaires qui n'appartiennent pas à une administration du pays dont ils sont les ressortissants percevront:

soit une indemnité égale à six mois de traitement en principal et accessoires lorsqu'ils seront rayés des cadres à la suite de leur refus d'accepter les conditions d'emploi qui leur seront offertes;

soit une indemnité égale à un an de traitement en principal et accessoires lorsqu'ils seront rayés des cadres sans avoir été l'objet de propositions de réemploi de la part de l'Administration marocaine.

Les dispositions ci dessus sont applicables au personnel statutaire et judiciaire comme au personnel administratif.

Article 10

Si à l'expiration du délai de six mois, prévu à l'article 6, le Gouvernement marocain ajourne au delà de trois mois la manifestation de ses intentions à l'egard d'un fonctionnaire, celui-ci pourra à tout moment être rayé des cadres sur sa demande et il percevra alors, suivant la catégorie à laquelle il appartient, les indemnités prévues à l'article 9.

Article 11

Les fonctionnaires que le Gouvernement marocain conserverait à son service pourront, sur leur demande, obtenir le versement du pécule qui leur est dû par la Caisse de Prévoyance.

Article 12

Jusqu'à l'expiration du préavis fixé à l'article 7 pour les fonctionnaires qui ne seront pas repris par l'Administration marocaine, ou jusqu'à la conclusion du contrat d'emploi pour les fonctionnaires maintenus en service, les rapports entre les fonctionnaires intéressés et l'Administration marocaine resteront régis, en ce qui concerne leurs droits et obligations respectifs, notamment en matière d'émoluments, discipline, attributions, par les textes qui fixaient le statut des fonctionnaires sous l'empire de la législation de la zone et sous réserve des modifications qui interviendraient en raison de la disparition des anciens organismes et autorités disciplinaires.

CHAPITRE III

Etablissements culturels, scientifiques et hospitaliers

Article 13

Les établissements culturels, scientifiques et hospitaliers existant à Tanger à la date de la signature du présent Protocole, sont maintenus. Toutefois, le Gouvernement marocain se réserve le droit de les soumettre aux dispositions législatives qui régiraient le fonctionnement de ces établissements, compte tenu des stipulations des conventions culturelles bilatérales à conclure. Un délai raisonnable sera accordé aux intéressés pour l'application des dites dispositions législatives.

CHAPITRE IV

Concessions, locations et autorisations

Article 14

En matière de concessions, locations et autorisations, l'abrogation du régime spécial de Tanger et l'intégration dans l'Empire Chérifien qui en résulte entraînent sur cette partie du territoire l'application de la législation marocaine dans les conditions prévues aux articles du présent chapitre.

Article 15

Seront respectées les concessions régulièrement acquises et dûment agréées par Dahir de Sa Majesté le Sultan, antérieurement à la promulgation du Statut ou postérieurement à cette promulgation, dans la mesure où elles sont conformes à l'article 45 du Statut et à la condition qu'elles soient assujetties à la législation en vigueur au Maroc.

Article 16

Seront prises en considération par Sa Majesté le Sultan, pour un règlement aussi rapide que possible, selon le principe de justice et d'equité, les concessions octroyées par l'Administration internationale pour une durée excédant celle du Statut.

Article 17

Seront pris en considération par Sa Majesté le Sultan, pour un règlement aussi rapide que possible, selon le principe de justice et d'équité, les avenants qui ont été obtenus de bonne foi de l'Aministration internationale, lorsque lesdits avenants n'auront pas été accordés dans les limites de la compétence de l'Administration ou n'auront pas été expressément agréés par Sa Majesté le Sultan.

Article 18

Seront respectées les locations et autorisations intervenues dans les limites de la délégation statutaire conférée à l'Administration internationale.

Article 19

Seront prises en considération par Sâ Majesté le Sultan, pour un règlement aussi rapide que possible, selon le principe de justice et d'équité, les locations et autorisations concédées par l'Administration internationale dans les conditions non conformes à la délégation statutaire et aux dispositions des lois en vigueur.

CHAPITRE V

Postes, télégraphes, téléphones, radiodiffusion et radiotélécommunications

Article 20

L'abrogation du régime spécial de la Zone de Tanger entraîne l'extension, sur cette partie du territoire, du monopole des Postes, Télégraphes et Téléphones, de la Radiodiffusion et des Radiotélécommunications appartenant à l'Etat marocain. Dans le respect de ce principe, de l'ordre public marocain et des dispositions de la législation actuellement en vigueur, les établissement des Postes, Télégraphes, Téléphones, de la Radiodiffusion et des Radiotélécomunications pourront continuer à fonctionner pendant un délai raisonnable pour permettre aux gouvernements ou aux sociétés intéressés:

a) soit de parvenir avec le Gouvernement marocain à des arrangements particuliers concernant leurs établissements pour lesquels il sera tenu compte des dispositions du chapitre IV du présent Protocole,

b) soit, le cas échéant, de demander des délais suffisants pour leur permettre de prendre des mesures appropriées à leur situation.

Fait à Tanger, en neuf exemplaires, le 29 Octobre 1956.

Pour la Belgique:
STEPHANE HALOT

Pour l'Espagne:
CRISTOBAL DEL CASTILLO

Pour les Etats Unis d'Amérique:
CAVENDISH W. CANNON

Pour la France:
les Baron ROBERT DE BOISSESON

Pour l'Italie:
ALBERTO PAVERI FONTANA

Pour le Maroc:
AHMED BALAFREJ

Pour les Pays Bas:
H. H. DINGEMANS

Pour le Portugal:
MANUEL HOMEM DE MELLO

Pour le Royaume Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord:
GEOFFREY MEADE

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

LEGGE 23 marzo 1958, n. 338.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per il riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari, firmata a New York il 20 giugno 1956.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per il riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari, firmata a New York il 20 giugno 1956.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 14 della Convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — PELLA — GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Convention sur le recouvrement des aliments à l'étranger

PREAMBULE

Considérant l'urgence de la solution du problème humanitaire qui se pose pour les personnes dans le besoin dont le soutien légal se trouve à l'étranger,

Considérant que la poursuite des actions alimentaires ou l'exécution des decisions à l'étranger donne lieu à de graves difficultés légales et pratiques,

Décidées à prévoir les moyens permettant de résoudre ces problèmes et de surmonter ces difficultés,

Les Parties contractantes sont convenues de ce qui suit:

Article premier

Objet de la Convention

1. La présente Convention a pour objet de faciliter à une personne, désignée ci après comme créancier, qui se trouve sur le territoire d'une des Parties contractantes, le recouvrement d'aliments auxquels elle prétend avoir droit de la part d'une personne, désignée ci-après comme débiteur, qui est sous la juridiction d'une autre Partie contractante. Les organismes qui seront utilisés à cet effet sont désignés ci-après comme Autorités expéditrices et Institutions intermédiaires.

2. Les voies de droit prévues à la présente Convention complètent, sans les remplacer, toutes autres voies de droit existantes en droit interne ou en droit international.

Article 2

Désignation des institutions

1. Chaque Partie contractante désigne, au moment du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, une ou plusieurs autorités administratives ou judiciaires qui exerceront sur son territoire les fonctions d'Autorités expéditrices.

2. Chaque Partie contractante désigne, au moment du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, un organisme public ou privé qui exercera sur son territoire les fonctions d'Institution intermédiaire.

3. Chaque Partie contractante communique sans retard au Secrétaire général des Nations Unies les désignations faites en application des paragraphes 1 et 2 et toute modification qui surviendrait à cet égard.

4. Les Autorités expéditrices et les Institutions intermédiaires peuvent entrer directement en rapport avec les Autorités expéditrices et les Institutions intermédiaires des autres Parties contractantes.

Article 3

Présentation de la demande a l'autorité expeditrice

1. Lorsqu'un créancier se trouve sur le territoire d'une Partie contractante, désignée ci après comme l'Etat du créancier, et que le débiteur se trouve sous la juridiction d'une autre Partie contractante, désignée ci après comme l'Etat du débiteur, le premier peut adresser une demande à une Autorité expéditrice de l'Etat où il se trouve pour obtenir des aliments de la part du débiteur.

2. Chaque Partie contractante informe le Secrétaire général des éléments de preuve normalement exigés à l'appui des demandes alimentaires par la loi de l'Etat de l'Institution intermédiaire, des conditions dans lesquelles ceux-ci doivent être fournis pour être recevables et des autres conditions fixées par cette loi.

3. La demande doit être accompagnée de tous les documents pertinents et notamment, le cas échéant, d'une procuration qui autorise l'Institution intermédiaire à agir au nom du créancier ou à désigner une personne habilitée à agir au nom du créancier; elle sera également accompagnée d'une photographie du créancier et, si possible, d'une photographie du débiteur.

4. L'Autorité expéditrice prend toutes les mesures possibles pour que les exigences de la loi de l'Etat de l'Institution intermédiaire soient respectées; sous réserve des dispositions de cette loi, la demande comprend les renseignements suivants:

a) Les nom et prénoms, adresse, date de naissance, nationalité et profession du créancier, ainsi que, le cas échéant, les nom et adresse de son représentant légal;

b) Les nom et prénoms du débiteur et, dans la mesure où le créancier en a connaissance, ses adresses successives pendant les cinq dernières années, sa date de naissance, sa nationalité et sa profession;

c) Un exposé detaillé des motifs sur lesquels est fondée la demande, l'objet de celle-ci et tout autre renseignement pertinent touchant notamment les ressources et la situation de famille du créancier et du débiteur.

Article 4

Transmission du dossier

1. L'Autorité expéditrice transmet le dossier à l'Institution intermédiaire désignée par l'Etat du débiteur à moins qu'elle ne considère la demande comme téméraire.

2. Avant de transmettre le dossier, l'Autorité expéditrice s'assure que les pièces à fournir sont, d'après la loi de l'Etat du créancier, en bonne et due forme.

3. L'Autorité expéditrice peut faire part à l'Institution intermédiaire de son opinion sur le bien-fondé de la demande et recommander que le créancier bénéficie de l'assistance judiciaire et de l'exemption des frais.

Article 5

Transmission des jugements et autres actes judiciaires

1. L'Autorité expéditrice transmet, à la demande du créancier et conformément aux dispositions de l'article 4, toute décision provisoire ou définitive ou tout

autre acte judiciaire d'ordre alimentaire intervenus en faveur du créancier de la part d'un tribunal compétent de l'une des Parties contractantes, et, s'il est nécessaire et possible, le compte rendu des débats au cours desquels cette décision a été prise.

2. Les décisions et actes judiciaires visés au paragraphe précédent peuvent remplacer ou compléter les pièces mentionnées à l'article 3.

3. La procédure prévue à l'article 6 peut être, selon la loi de l'Etat du débiteur, soit une procédure d'exequatur ou d'enregistrement, soit une nouvelle action fondée sur la décision transmise en vertu des dispositions du paragraphe 1.

Article 6

Fonctions de l'Institution intermédiaire

1. Agissant dans les limites des pouvoirs conférés par le créancier, l'Institution intermédiaire prend, au nom du créancier, toutes mesures propres à assurer le recouvrement des aliments. Notamment, elle transige et, lorsque cela est nécessaire, elle intente et poursuit une action alimentaire et fait exécuter tout jugement, ordonnance ou autre acte judiciaire.

2. L'Institution intermédiaire tient l'Autorité expéditrice au courant. Si elle ne peut agir, elle en donne les raisons et renvoie le dossier à l'Autorité expéditrice.

3. Nonobstant toute disposition de la présente Convention, la loi régissant les dites actions et toutes question connexes est la loi de l'Etat du débiteur, notamment en matière de droit international privé.

Article 7

Commissions rogatoires

Au cas où la loi des deux Parties contractantes intéressées admet des commissions rogatoires, les dispositions suivantes sont applicables:

a) Le tribunal saisi de l'action alimentaire pourra, pour obtenir des documents ou d'autres preuves, demander l'exécution d'une commission rogatoire soit au tribunal compétent de l'autre Partie contractante, soit à toute autre autorité ou institution désignée par la Partie contractante où la commission doit être exécutée.

b) Afin que les Parties puissent y assister ou s'y faire représenter, l'autorité requise est obligée d'informer l'Autorité expéditrice et l'Institution intermédiaire intéressées, ainsi que le débiteur, de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée.

c) La commission rogatoire doit être exécutée avec tout la diligence voulue; si elle n'est pas exécutée dans un délai de quatre mois à partir du moment de la réception de la commission par l'autorité requise, l'autorité requérante devra être informée des raisons de la non-exécution ou du retard.

d) L'exécution de la commission rogatoire ne pourra donner lieu au remboursement de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit.

e) L'exécution de la commission rogatoire ne pourra être refusée que:

1. Si l'authenticité du document n'est pas établie;

2. Si la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'exécution devait avoir lieu la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

Article 8

Modification des décisions judiciaires

Les dispositions de la présente Convention sont également applicables aux demandes tendant à la modification des décisions judiciaires rendues en matière d'obligations alimentaires.

Article 9

Exemptions et facilités

1. Dans les procédures régies par la présente Convention, les créanciers bénéficient du traitement des exemptions de frais et dépenses accordés aux créanciers qui résident dans l'Etat où l'action est intentée ou qui en sont ressortissants.

2. Les créanciers étrangers ou non résidents ne peuvent être tenus de fournir une caution *judicatum solvi*, ni de faire aucun autre versement ou dépôt.

3. Aucune rémunération ne peut être perçue par les Autorités expéditrices et les Institutions intermédiaires pour les services qu'elles rendent conformément aux dispositions de la présente Convention.

Article 10

Transferts de fonds

Les Parties contractantes dont la loi impose des restrictions aux transferts de fonds à l'étranger accorderont la priorité la plus élevée aux transferts de fonds destinés à être versés comme aliments ou à couvrir des frais encourus pour toute action en justice régie par la présente Convention.

Article 11

Clause féderale

Dans le cas d'un Etat fédératif ou non unitaire, les dispositions ci-après s'appliqueront:

a) En ce qui concerne les articles de la présente Convention dont la mise en œuvre relève de l'action législative du pouvoir législatif fédéral, les obligations du Gouvernement fédéral seront, dans cette mesure, les mêmes que celles des Parties qui ne sont pas des Etats fédératifs;

b) En ce qui concerne les articles de la présente Convention dont l'application relève de l'action législative de chacun des Etats, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le Gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes des Etats, provinces ou cantons;

c) Un Etat fédératif Partie à la présente Convention communiquera, à la demande de toute autre Partie contractante qui lui aura été transmise par le Secrétaire général, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la Fédération et ses unités constituantes en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par une action législative ou autre, à ladite disposition.

Article 12

Application territoriale

Les dispositions de la présente Convention s'étendent ou s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux terri-

toires non autonomes, sous tutelle ou à tout territoire dont une Partie contractante assure les relations internationales, à moins que ladite Partie contractante, en ratifiant la présente Convention ou en y adhérant, ne déclare que la Convention ne s'appliquera pas à tel ou tel de ces territoires. Toute Partie contractante qui aura fait cette déclaration pourra ultérieurement, à tout moment, par notification adressée au Secrétaire général, étendre l'application de la Convention aux territoires ainsi exclus ou à l'un quelconque d'entre eux.

Article 13

Signature, ratification et adhésion

1. La presente Convention sera ouverte jusqu'au 31 décembre 1956 à la signature de tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies, de tout Etat non membre qui est Partie au Statut de la Cour internationale de Justice ou membre d'une institution spécialisée, ainsi que de tout autre Etat non membre invité par le Conseil économique et social à devenir Partie à la Convention.

2. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront deposés auprès du Secrétaire général.

3. Tout Etat mentionné au paragraphe 1 du présent article pourra, à tout moment. adhérer à la présente Convention. Les instruments d'adhésion seront déposes auprès du Secrétaire general.

Article 14

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentieme jour qui suivra la date du dépôt du troisieme instrument de ratification ou d'adhésion, effectué conformement aux dispositions de l'article 13.

2. A l'égard de chacun des Etats qui la ratifiera ou y adhérera après le dépot du troisième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou de adhésion.

Article 15

Dénonciation

1. Toute Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressee au Secrétaire général. La dénonciation pourra également s'appliquer à l'un quelconque ou à l'ensemble des territoires mentionnés à l'article 12.

2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la notification sera pervenue au Secrétaire général, étant entendu qu'elle ne s'appliquera pas aux affaires en cours au moment où elle prendra effet.

Article 16

Réglement des différends

S'il s'élève entre deux Parties contractantes un différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, et si ce différend n'a pas été réglé par d'autres voies, il est porté devant la Cour internationale de Justice. Celle-ci est saisie soit par la notification d'un accord spécial, soit par la requête de l'une des parties au différend.

Article 17

Réserves

1. Si au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, un Etat fait une réserve à l'un des articles de la présente Convention, le Secretaire général communiquera le texte de la réserve à tous les Etats qui sont parties à cette Convention et aux autres Etats visés à l'article 13. Toute Partie contractante qui n'accepte pas ladite réserve peut, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de cette communication, notifier au Secrétaire général qu'elle n'accepte pas la réserve et, dans ce cas, la Convention n'entrera pas en vigueur entre l'Etat qui soulève l'objection et l'Etat auteur de la réserve. Tout Etat qui, par la suite, adhérera à la Convention pourra, au moment de son adhésion, procéder à une notification de ce genre.

2. Une Partie contractante pourra à tout moment retirer une réserve qu'elle aura faite et devra notifier ce retrait au Secrétaire général.

Article 18

Reciprocité

Une Partie contractante ne peut se réclamer des dispositions de la présente Convention contre d'autres Parties contractantes que dans la mesure où elle est elle même liée par la présente Convention.

Article 19

Notifications par le Secrétaire général

1. Le Secrétaire général notifiera à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non membres visés à l'article 13:

a) Les communications prévues au paragraphe 3 de l'article 2;

b) les renseignements fournis conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 3;

c) les déclarations et notifications faites conformément aux dispositions de l'article 12;

d) les signatures, ratifications et adhésions faites conformément aux dispositions de l'article 13;

e) la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur conformément au paragraphe 1 de l'article 14;

f) les dénonciations faites conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 15;

g) les réserves et notifications faites conformément aux dispositions de l'article 17.

2. Le Secrétaire général notifiera également à toutes les Parties contractantes les demandes de revision et les réponses faites à ces demandes en vertu de l'article 20.

Article 20

Revision

1. Toute Partie contractante pourra demander en tout temps par notification adressée au Secrétaire général la revision de la présente Convention.

2. Le Secrétaire général transmettra cette notification à chacune des Parties contractantes en l'invitant à lui faire savoir, dans les quatre mois, si elle est favorable à la réunion d'une conférence qui étudierait la revision proposée. Si la mojorité des Parties contractantes répond par l'affirmative, le Secrétaire général convoquera cette conférence.

Article 21

Dépôt de la Convention et langues

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général, qui en fera tenir des copies certifiées conformes à tous les Etats visés à l'article 13.

Pour l'Afghanistan:

Pour l'Albanie:

Pour l'Argentine:

Pour l'Australie:

Pour l'Autriche:

Pour le Royaume de Belgique:

Pour la Bolivie:
G. QUIROGA GALDO

Pour le Brésil:

Pour la Bulgarie:

Pour l'Union Birmane:

Pour la République Socialiste Soviétique de Biélorussie:

Pour le Cambodge:
LY CHINLY

Pour le Canada:

Pour Ceylan:
R. S. S. GUNEWARDENE

Pour le Chili:

Pour la Chine:

Pour la Colombie:

Pour la Costa Rica:

Pour Cuba:
ULDARICA MAÑAS SILVIA SHELTON

Pour la Tchécoslovaquie:

Pour le Danemark:

Pour la République Dominicaine:
R. O. GALVAN

Pour l'Equateur:
JOSÉ V. TRUJILLO

Pour l'Egypte:

Pour le Salvador:
M. RAFAEL URQUÍA

Pour l'Ethiopie:

Pour la Finlande:

Pour la France:

Pour la République Fédérale d'Allemagne:
ARTHUR BULOW
HANS H. WALLICHS

Pour la Grèce:
CHRISTIAN PALAMAS

Pour le Guatemala:

Pour Haïti:

Pour le Honduras:

Pour la Hongrie:

Pour l'Islande:

Pour l'Inde:

Pour l'Indonésie:

Pour l'Iran:

Pour l'Irak:

Pour l'Irlande:

Pour Israel:
H. COHN

Pour l'Italie:
L. VITETTI

Pour le Japon:

Pour le Royaume de la Jordanie Hachémite:

Pour la République de Corée:

Pour le Laos:

Pour le Liban:

Pour le Libéria:

Pour la Libye:

Pour le Liechtenstein:

Pour le Grand-Duché de Luxembourg:

Pour le Mexique:
LUCIANO JOUBLANC RIVAS

Pour Monaco:
MARCEL PALMARO

Pour le Maroc:

Pour le Népal:

Pour le Royaume des Pays Bas:
P. J. DE KANTER
P. EIJSSEN

Pour la Nouvelle-Zélande:

Pour le Nicaragua:

Pour le Royaume de Norvège:

Pour le Pakistan:

Pour le Panama:

Pour le Paraguay:

Pour le Pérou:

Pour la République des Philippines:
MAURO MÉNDEZ

Pour la Pologne:

Pour le Portugal:

Pour la Roumanie:

Pour Saint-Marin:

Pour l'Arabie Saoudite:

Pour l'Espagne:

Pour le Soudan:

Pour la Suède:

Pour la Suisse:

Pour la Syrie:

Pour la Thaïlande:

Pour la Tunisie:

Pour la Turquie:

Pour la République Socialiste Soviétique d'Ukraine:

Pour l'Union Sud Africaine:

Pour l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques:

Pour le Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord:

Pour les Etats Unis d'Amérique:

Pour l'Uruguay:

Pour la Cité du Vatican:
EDWARD SWANSTROM
ALOYSIUS J. WYCISLO

Pour le Venezuela:

Pour le Vietnam:

Pour le Yémen:

Pour la Yougoslavie:

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

LEGGE 2 aprile 1958, n. 339.
Per la tutela del rapporto di lavoro domestico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Norme generali

La presente legge si applica ai rapporti di lavoro concernenti gli addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in denaro o in natura. S'intendono per addetti ai servizi personali domestici i lavoratori di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare, sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche.

Art. 2.
Collocamento e avviamento al lavoro

L'assunzione del personale domestico avviene direttamente, con l'obbligo per il datore di lavoro di denunciare, entro trenta giorni dal compimento del periodo di prova, l'avvenuta assunzione al competente Ufficio di collocamento, di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.

Le associazioni di categoria a carattere nazionale e i patronati di assistenza, debitamente autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, possono occuparsi dell'avviamento al lavoro, dando comunicazione entro trenta giorni ai competenti uffici ministeriali dell'avvenuto collocamento.

E' vietata l'attività di mediatorato comunque svolta, anche se autorizzata anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 3.
Assunzione

Ai fini dell'assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti personali:

1) libretto di lavoro ai sensi della legge 10 gennaio 1935, n. 112;

2) tessere e libretto delle assicurazioni sociali di cui al regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, in quanto ne sia in possesso;

3) carta d'identità o documento equipollente;

4) tessera sanitaria ai sensi della legge 22 giugno 1939, n. 1239.

Art. 4.
Lavoratori minorenni

Il datore di lavoro che intende assumere un lavoratore minorenne dovrà farsi rilasciare, da chi esercita la patria potestà, una dichiarazione scritta e vidimata dal sindaco del Comune di residenza del lavoratore, in cui si consente al minorenne di convivere presso la famiglia dal datore di lavoro. Tale dichiarazione impegna il datore di lavoro a particolare cura del minorenne per lo sviluppo e il rispetto della sua personalità fisica, morale e professionale.

In caso di licenziamento il datore di lavoro è obbligato a darne preventiva comunicazione a chi esercita la patria potestà.

Art. 5.

Periodo di prova

I lavoratori, di cui all'art. 1 della presente legge, con mansioni impiegatizie (precettori, istitutori, governanti, bambinaie diplomate, maggiordomi, dame di compagnia) ed altri lavoratori aventi analoghe funzioni sono soggetti ad un periodo di prova, regolarmente retribuito, che non può essere superiore ad un mese.

I prestatori d'opera manuale specializzata o generica (cuochi, giardinieri, balie, guardarobiere, bambinaie comuni, cameriere, domestiche tuttofare, custodi, portieri privati, personale di fatica, stallieri, lavandaie) ed altri lavoratori aventi simili mansioni sono soggetti ad un periodo di prova, regolarmente retribuito, della durata massima di otto giorni lavorativi consecutivi.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di indennità.

Il lavoratore, che ha superato il periodo di prova senza aver ricevuto disdetta, s'intende automaticamente confermato. Il servizio prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti dell'anzianità.

Art. 6.

Diritti e doveri

Il lavoratore è tenuto a:

prestare la propria opera con la dovuta diligenza secondo le necessità e gli interessi della famiglia per la quale lavora, seguendo le disposizioni dei datori di lavoro;

mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.

Il datore di lavoro è tenuto a:

corrispondere puntualmente al lavoratore la remunerazione alle condizioni stabilite e comunque a periodi di tempo non superiori al mese;

fornire al lavoratore, nel caso in cui vi sia l'impegno del vitto e dell'alloggio, un ambiente che non sia nocivo alla integrità fisica e morale del lavoratore stesso, nonchè una nutrizione sana e sufficiente;

tutelarne la salute particolarmente qualora vi siano in famiglia fonti di infezione;

garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale;

lasciare al lavoratore il tempo necessario per adempiere agli obblighi civili ed ai doveri essenziali del suo culto.

Art. 7.

Riposo settimanale

Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale di una giornata intera, di regola coincidente con la domenica, o di due mezze giornate, una delle quali coincidente con la domenica.

Art. 8.

Orario di lavoro e riposi

Il lavoratore ha diritto ad un conveniente riposo durante il giorno e a non meno di 8 ore consecutive di riposo notturno.

In caso di necessarie prestazioni notturne spetta un adeguato riposo compensativo durante il giorno.

Art. 9.

Giorni festivi

Sono considerate festive, oltre alle domeniche, le giornate dichiarate tali dalle disposizioni di legge.

Nelle giornate festive infrasettimanali spetta al lavoratore un permesso di mezza giornata senza alcuna decurtazione della normale retribuzione.

Art. 10.

Ferie

Ai lavoratori, dopo un anno di ininterrotto servizio, spetta un periodo di ferie annuali con corresponsione della retribuzione, nella misura e con le modalità appresso indicate.

La durata del periodo di ferie non può essere inferiore:

a) per il personale impiegatizio di cui all'art. 5, primo comma, a quindici giorni consecutivi fino a cinque anni di anzianità; a venticinque giorni consecutivi per anzianità superiore;

b) per i prestatori d'opera manuale di cui all'articolo 5, comma secondo, a quindici giorni consecutivi fino a cinque anni di anzianità; a venti giorni per anzianità superiore.

Al lavoratore che usufruisce del vitto e dell'alloggio spetta per il periodo di ferie — ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni — un compenso sostitutivo la cui misura deve essere fissata dalle Commissioni provinciali previste all'art. 12.

In caso di licenziamento — comunque avvenuto — o di dimissioni, al lavoratore che non abbia maturato lo intero diritto alle ferie annuali di cui ai paragrafi a), b), spettano tanti giorni di ferie quanti ne risultano in proporzione al numero dei mesi di anzianità considerando le frazioni di quindici giorni come mese intero.

Art. 11.

Commissione centrale

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è istituita la Commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico.

La Commissione è presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, o da un suo delegato, ed è composta:

da un rappresentante del Ministro per l'interno;

da sei rappresentanti dei lavoratori domestici, designati dalle associazioni sindacali di categoria;

da sei persone aventi personale domestico alle proprie dipendenze, scelte, in rappresentanza dei datori di lavoro, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazione di associazioni rappresentative delle famiglie;

da un rappresentante per ciascuno dei tre enti di patronato più rappresentativi, riconosciuti con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804. scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 12.

Commissioni provinciali

In ogni Provincia, con decreto del prefetto è istituita la Commissione provinciale per il personale domestico.

La Commissione è presieduta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, ed è composta:

da quattro rappresentanti dei lavoratori domestici, designati dalle associazioni sindacali di categoria;

da quattro persone aventi personale domestico alle proprie dipendenze, designate in ogni Provincia dai sindaci dei quattro principali Comuni;

da un rappresentante per ciascuno dei tre enti di patronato più rappresentativi, riconosciuti con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, scelti dal prefetto della Provincia;

da un rappresentante dell'Ispettorato del lavoro;

da un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Art. 13.

Compiti della Commissione centrale

La Commissione centrale ha i seguenti compiti:

a) esprimere pareri e formulare proposte per tutto quanto si riferisce alla disciplina del lavoro domestico ed al coordinamento dell'attività delle Commissioni provinciali;

b) esprimere parere sui ricorsi che siano presentati avverso le determinazioni adottate dalle Commissioni provinciali e contro la mancata emissione del decreto prefettizio di cui all'art. 12;

c) formulare proposte per ogni migliore tutela dei lavoratori domestici.

Sulle materie per le quali la Commissione ha competenza ad esprimere parere, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvederà, uditi i pareri stessi.

La Commissione è convocata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 14.

Compiti delle Commissioni provinciali

Le Commissioni provinciali hanno i seguenti compiti:

a) rilevare le retribuzioni medie mensili sul piano provinciale e determinare le tariffe convenzionali relative al vitto ed all'alloggio;

b) stabilire norme regolamentari relative al lavoro domestico nelle Provincie.

La Commissione provinciale si riunisce su convocazione del suo presidente, od anche su richiesta motivata della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni adottate dalla Commissione provinciale sono rese esecutive entro trenta giorni con decreto prefettizio.

Contro il decreto prefettizio di cui al precedente comma o contro la mancata emissione del decreto stesso, è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale decide, sentita la Commissione centrale, entro novanta giorni.

Art. 15.

Congedo matrimoniale

In caso di matrimonio è concesso ai lavoratori di cui alla presente legge un permesso di quindici giorni consecutivi.

Per tale congedo, che non può essere computato nel periodo delle ferie annuali, è corrisposta la normale retribuzione in denaro ed il corrispettivo di quella in natura, secondo le tariffe convenzionali fissate dalle Commissioni provinciali ai sensi del precedente articolo.

Art. 16.

Preavviso

Il rapporto di lavoro può essere risolto dalle parti, salvo il caso di risoluzione immediata per giusta causa, nei seguenti termini:

a) per il personale impiegatizio di cui all'art. 5, comma primo, nei termini di preavviso previsti dal regio decreto legge 13 novembre 1924, n. 1825, dettante norme sull'impiego privato;

b) per i prestatori d'opera manuale di cui all'art. 5, comma secondo, in quindici giorni di preavviso, qualora non abbiano raggiunto i cinque anni di anzianità; in trenta giorni per anzianità pari o superiore ai cinque anni.

Nel caso di mancato preavviso nei termini suddetti, è dovuta una indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso spettante.

Inoltre al lavoratore che usufruisca, oltre alla retribuzione in denaro, anche del vitto e dell'alloggio, spetta un compenso economico sostitutivo, secondo le tariffe convenzionali fissate dalle Commissioni provinciali ai sensi dell'art. 14.

Il lavoratore ha diritto, durante il periodo di preavviso, alla libertà necessaria, non inferiore complessivamente ad otto ore settimanali, per la ricerca di un'altra occupazione.

Art. 17.

Indennità di anzianità

In caso di licenziamento o di dimissione, salvo che si tratti di licenziamento in tronco, spetta al lavoratore un'indennità di anzianità nella seguente misura:

a) per il personale impiegatizio di cui all'art. 5, comma primo, l'indennità predetta è commisurata ad una mensilità della retribuzione in denaro per ogni anno di anzianità, sulla base dell'ultimo stipendio;

b) per i prestatori d'opera manuali di cui all'art. 5, comma secondo, l'indennità predetta è commisurata a quindici giorni di retribuzione in denaro, per ogni anno di anzianità sulla base dell'ultimo stipendio.

Art. 18.

Indennità in caso di morte del lavoratore

In caso di morte del prestatore di lavoro, l'indennità indicata nell'articolo precedente deve essere corrisposta al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il 3° grado, ed agli affini entro il 2° grado.

In mancanza delle persone indicate nel comma precedente le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.

Art. 19.

13ª mensilità

Per la corresponsione della 13ª mensilità, vale quanto disposto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 940.

Art. 20.

Disposizioni transitorie

L'indennità di anzianità di cui all'art. 17 e all'art. 18, dovuta nel caso di licenziamento, dimissione o morte, è

commisurata per le anzianità maturate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nel modo seguente:

a) per il lavoratore di cui all'art. 5, comma primo, per ogni anno di anzianità mezza mensilità dell'ultima retribuzione in denaro;

b) per i lavoratori di cui all'art. 5, comma secondo, per ogni anno di anzianità otto giornate dell'ultima retribuzione in denaro.

Art. 21.

Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge restano in vigore le disposizioni riguardanti, rispettivamente, i rapporti di impiego e di lavoro domestico.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1958

GRONCHI

ZOLI — GUI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1957.

Passaggio di gestione all'Ente Acquedotti Siciliani del l'acquedotto comunale di Capo d'Orlando (Messina).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 28 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 8 gennaio 1957, n. 13, del Consiglio comunale di Capo d'Orlando (Messina), resa esecutiva il 9 febbraio 1957, con la quale è stato deliberato il passaggio allo Stato e, per esso, all'Ente Acquedotti Siciliani, della gestione dell'acquedotto di quel Comune;

Vista la convenzione 23 aprile 1957, in base alla quale la gestione dell'acquedotto del comune di Capo d'Orlando passa allo Stato e viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani;

Vista la deliberazione 24 maggio 1957 del Consiglio d'amministrazione dell'Ente Acquedotti Siciliani per l'assunzione, da parte di detto Ente, della gestione dell'acquedotto comunale di Capo d'Orlando;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di Capo d'Orlando (Messina).

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani a decorrere dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione, secondo la Convenzione 23 aprile 1957, citata nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1957

GRONCHI

TOGNI — TAMBRONI — MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1958
Registro n. 11, *foglio n.* 202

(1755)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1958.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Valtenesi sul lago di Garda, sita nell'ambito dei comuni di Padenghe e Moniga.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 23 giugno 1955 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della Valtenesi sul lago di Garda sita nell'ambito dei comuni di Padenghe e Moniga;

Considerato che il verbale della sudetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo dei comuni di Padenghe e Moniga;

Viste le due opposizioni prodotte dal comune di Padenghe e dal sig. Bulgarini Giulio contro la suddetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza con la sua sponda rocciosa e frastagliata, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visuale panoramica del lago di Garda, della penisola di Sirmione e della sponda Veronese;

Decreta:

La zona, sita nel territorio dei confini di Padenghe e Moniga comprendente tutti gli immobili posti fra la riva del lago di Garda, il confine del comune di Lonato (fra il lago e la strada provinciale del Vò), la strada

provinciale del Vò, fino al km. 11, dal km. 11 una linea che si porta a quota 143 e, proseguendo in direzione della quota 130, si porta fino al confine del comune di Manerba, segue detto confine fino alla riva del lago, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che i comuni di Padenghe e Moniga provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa

Roma, addì 18 marzo 1958

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

Adunanza del 23 giugno 1955

(*Omissis*).

1) ZONA DELLA VALTENESI SUL LAGO DI GARDA

Il presidente comunica che la Commissione dovrebbe deliberare sui provvedimenti da prendere onde tutelare la zona della « Valtenesi » comprendente il territorio dei comuni di Padenghe, Manerba, Moniga e San Felice del Benaco

I sindaci di Padenghe, Manerba e San Felice del Benaco, regolarmente invitati ai sensi di legge, con lettera n 2260 del l'11 giugno 1955 non si sono presentati

LA COMMISSIONE

Rilevata l'importanza panoramica della cosidetta zona « Valtenesi » che comprende il territorio dei comuni di Padenghe Manerba, Moniga e San Felice del Benaco in quanto costituisce un quadro naturale di particolare bellezza per la sponda rocciosa e frastagliata ricca di elementi cromatici e ricca di punti suggestivi dai quali si gode la visuale del lago di Garda il panorama della penisola di Sirmione e della sponda veronese,

Rilevata l'importanza ed il danno irreparabile che a tale quadro panoramico potrebbe arrecare l'indiscriminato sorgere di costruzioni ed opere edilizie;

Constatato che la zona in oggetto può essere considerata come quadro naturale di notevole interesse, ed offre punti di vista accessibili al pubblico,

Delibera

all'unanimità, l'apposizione del vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n 1497, art 1 n 4, della zona della « Valtenesi » sopra descritta, a partire dal confine del comune di Lonato fino al confine del comune di Salò e delimitata nel seguente modo

Nel comune di Padenghe e di Moniga

1) tutti i mappali situati nel territorio compresi fra il lago e la strada provinciale del Vò, partendo dal confine del comune di Lonato sino a km 11;

2) tutti i mappali compresi nel territorio fra il lago ed una linea che, da detto km 11, si porta a quota 143 (monte Monache) indi da quota 143, passando attraverso i comuni di Moniga e Manerba, fino a quota 130 (monte Rovaroli).

(*Omissis*).

(1514)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art 58, n 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1958 in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n 1953

Caligaris Giacomo, residente nel comune di Milano, il 15 maggio 1958,

Zavaroni Alessandro residente nel comune di Zibello, distretto notarile di Parma, il 16 maggio 1958

Beltramelli Filippo, residente nel comune di Ravenna, il 24 maggio 1958

Massa Arturo, residente nel comune di Torino, il 26 maggio 1958

(1926)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria

L'ing Alessandro Debolini, nato a Milano il 6 marzo 1928, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dal Politecnico di Milano in data 12 gennaio 1953, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1951-52

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo al Politecnico di Milano

(1862)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità e interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti Ministeriali in data 3 febbraio 1958, sono state determinate in via definitiva le indennità e i relativi interessi per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta padano e all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco laziale, in forza dei decreti Presidenziali a fianco di ciascuna indicati

Le predette indennità ed interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, con gli arrotondamenti di cui all'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n 156

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156 concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n 286 del 20 novembre 1957 e n 319 del 27 dicembre 1957.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione			
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data
	Ente Delta padano						
1	CANIATO Alfredo fu Albano	Portomaggiore	4.17.95	3154	18-12-52	13 s. o. 1	17- 1-53
2	COSTATO Paolo fu Secondo Marcello . . .	Codigoro	17.85.40	2938	29-11-52	8 s. o. 7	12- 1-53
3	COSTATO Antonio e Paolo, fratelli, fu Secondo Marcello	Codigoro	14.85.20	3160	18-12-52	13 s. o. 1	17- 1-53
4	COSTATO Antonio e Paolo, fratelli, fu Secondo Marcello	Mesola	1.14.80	3318	27-12-52	13 s. o. 6	17- 1-53
5	COSTATO Antonio e Paolo, fratelli, fu Secondo Marcello	Mesola	0.70.65	3319	27-12-52	13 s. o. 6	17- 1-53
6	DUSE Salvino fu Luigi	Rosolina	29.14.05	2966	29-11-52	8 s. o. 7	12- 1-53
7	FERNE' Daniele fu Tancredi	Argenta	1029.54.92	3322	27-12-52	13 s. o. 6	17- 1-53
8	FINZI Marcello fu Pio	Migliarino	7.02.82	1550	3-10-52	272 s. o.	24-11-52
9	FRANCESCHETTI Luigi fu Angelo	Loreo	270.46.57	3165	18-12-52	13 s. o. 1	17- 1-53
10	SOCIETA' ANONIMA IMMOBILIARE « DUCALE », con sede in Torino	Codigoro	70.18.86	1838	26-10-52	283 s. o.	6-12-52
11	SOCIETA' AGRICOLA IMMOBILIARE « BRANCOLE », con sede in Bologna	Argenta	88.16.99	1565	3-10-52	272 s. o.	24-11-52
12	SOCIETA' AGRICOLA IMMOBILIARE « VALLONE », con sede in Bologna	Argenta	45.74.72	1566	3-10-52	272 s. o.	24-11-52
13	SOCIETA' « ZUCCHERIFICIO DEL VOLANO », con sede in Genova	Comacchio	111.28.00	2964	29-11-52	8 s. o. 7	12- 1-53
14	TAMBINI Vincenzo di Luigi	Lagosanto	41.69.41	3216	18-12-52	13 s. o. 2	17- 1-53
	Ente Maremma tosco-laziale						
15	BRUSCHI FALGARI Matilde fu Luca in DELLA ROCCA DI CANDEL	Tarquinia	584.83.56	2881	29-11-52	8 s. o. 5	12- 1-53
16	CHIGI ZONDADARI Ginevra, maritata BONELLI, Laura e Maria Pace, maritata MISCIATTELLI, sorelle fu Angelo	Castiglione d'Orcia	79.76.90	1890	26-10-52	285 s. o.	9-12-52
17	GHERA Giovanni fu Pasquale	Santa Luce Orciano	51.94.55	372	2- 4-52	102 s. o.	2- 5-52
18	LUZI Francesca-Maddalena fu Augusto . .	Montalto di Castro	40.34.59	598	14- 5-52	137 s. o.	16- 6-52
19	PETROCCHI Bernardino fu Andrea (eredi)	Massa Marittima	228.54.48	3975	27-12-52	17 s. o. 3	22- 1-53
20	SOCIETA' ANONIMA AGRICOLA IMMOBILIARE « SORANO », con sede in Roma	Pitigliano	74.98.97	2815	29-11-52	8 s. o. 2	12- 1-53
21	VEZZANI Giulio fu Fermo	Santa Luce Orciano	111.72.66	1205	25- 7-52	218 s. o.	19- 9-52
22	SAVINI Clelia fu Giovanni Battista	Viterbo	9.47.45	855	27- 5-52	163 s. o.	16- 7-52

Roma, addì 20 marzo 1958

(1506)

Decreto Ministeriale liquidazione indennità ed interessi				Ammontare indennità arrotondato (art 1 legge 11 febbraio 1952, n. 70)	Ammontare interessi (art 6 legge 15 marzo 1956, n. 156) (capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la Riforma fondiaria		TESORERIA
Data 3-2-1958	Registrazione alla Corte dei conti							
	Data	Reg. Agric.						
N.		N.	Foglio	Lire	Lire			
3838/1742	6- 3-58	4	154	870.000	215.000	Banca Nazionale Agricoltura - Sede Bologna		Bologna
3839/1743	6- 3-58	4	155	1.150.000	285.000	Id.	Id.	Id.
3840/1744	6- 3-58	4	156	1.020.000	250.000	Id.	Id.	Id.
3841/1745	6- 3-58	4	157	100.000	20.000	Id.	Id.	Id.
3842/1746	6- 3-58	4	158	5.000	—	Id.	Id.	Id.
3843/1747	6- 3-58	4	159	3.570.000	885.000	Id.	Id.	Id.
3844/1748	6- 3-58	4	160	114.655.000	28.410.000	Id.	Id.	Id.
3845/1749	6- 3-58	4	161	1.395.000	355.000	Id.	Id.	Id.
3846/1750	6- 3-58	4	162	65.320.000	16.185.000	Id.	Id.	Id.
3848/1752	6- 3-58	4	163	4.735.000	1.200.000	Id.	Id.	Id.
3849/1753	6- 3-58	4	164	11.130.000	2.840.000	Id.	Id.	Id.
3850/1754	6- 3-58	4	165	5.785.000	1.230.000	Id.	Id.	Id.
3851/1755	6- 3-58	4	166	14.085.000	3.500.000	Id.	Id.	Id.
3852/1756	6- 3-58	4	167	4.625.000	1.145.000	Id.	Id.	Id.
3853/1757	6- 3-58	4	168	60.100.000	13.525.000	Banca Nazionale del Lavoro - Sede di Roma		Roma
3856/1760	6- 3-58	4	169	3.890.000	760.000	Id.	Id.	Id.
3857/1761	6- 3-58	4	170	3.350.000	940.000	Id.	Id.	Id.
3858/1762	6- 3-58	4	171	1.720.000	470.000	Id.	Id.	Id.
3859/1763	6- 3-58	4	172	16.155.000	3.465.000	Id.	Id.	Id.
3860/1764	6- 3-58	4	173	6.490.000	1.405.000	Id.	Id.	Id.
3861/1765	6- 3-58	4	174	7.375.000	1.930.000	Id.	Id.	Id.
3862/1766	6- 3-58	4	175	1.000.000	270.000	Id.	Id.	Id.

Visto, p. *Il Ministro*: DATO

Determinazione di interessi relativi ad indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania

Gli interessi di cui all'art 6 della legge 15 marzo 1956 n 156 relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Brindisi espropriati in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n 1723 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 278 del 1° dicembre 1952, supplemento ordinario) nei confronti della ditta GUADALUPI Vincenzo e Carlo fu Angelo, e trasferiti all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria, sono determinati in L 1 848 252 (lire unmilioneottocentoquarantottomiladuecentocinquantadue), al netto di L 185 625 corrispondenti alla maggior somma e relativi interessi, liquidata con decreto Presidenziale 24 dicembre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n 290 del 18 dicembre 1954) per l'indennizzo di particelle i cui dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come segue, ai sensi dell'art 5, comma primo, della citata legge n 156.

Errata

Foglio n 150 particella 25, superficie ettari 27 17 94, reddito dominicale L 4620,50

Foglio n 150 particella 26, superficie ettari 1 85 70, reddito dominicale L 111,42

Totale superficie ettari 154 30 95

Totale reddito dominicale L 41 478,46.

Corrige

Foglio n 150 particella 25, superficie ettari 24 46 34, reddito dominicale L 4158,78

Foglio n 150, particella 26, superficie ettari 1 71 10, reddito dominicale L. 102,66

Totale superficie ettari 151 44 75

Totale reddito dominicale L 41 007,98

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1738)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art 13 del decreto legge 6 giugno 1956, n 476 comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa, con la seguente circolare

« Operazioni e disposizioni varie » del 15 marzo 1958

(1940)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 87

Corso dei cambi del 16 aprile 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,795	624,80	624,77	624,80	624,805	624,80	624,80	624,80
$ Can	643,55	644 —	643,60	644 —	642,90	642,70	644 —	643,50	643,75	643,25
Fr Sv lib.	145,80	145,80	145,795	145,805	145,75	145,80	145,80	145,805	145,80	145,80
Kr D.	90,21	90,21	90,22	90,235	90,15	90,21	90,23	90,21	90,21	90,20
Kr N	87,22	87,23	87,24	87,24	87,25	87,24	87,235	87,25	87,22	87,20
Kr Sv.	120,36	120,33	120,35	120,35	120,30	120,32	120,335	120,30	120,32	120,25
Fol	164,67	164,47	164,48	164,47	164,45	164,50	164,48	164,60	164,58	164,65
Fr B	12,50	12,50	12,505	12,50	12,495	12,50	12,50	12,497	12,49	12,50
Fr Fr.	147,86	147,75	147,77	147,74	147,70	147,70	147,76	147,80	147,78	147,75
Fr Sv acc.	142,56	142,57	142,46	142,53	142,50	142,53	142,56	142,525	142,54	142,55
Lst	1745,12	1745,75	1745,75	1745,57	1744,75	1745,31	1745,625	1745,50	1745,15	1745,50
Dm occ	148,75	148,73	148,74	148,73	148,70	148,70	148,73	148,70	148,72	148,72
Scell Aust.	24,02	24,015	24,02	24,02125	24 —	24,02	24,02	24,016	24,01	24,02

Media dei titoli del 16 aprile 1958

Rendita 3,50 % 1906	62,025
Id 3,50 % 1902	60 —
Id 5 % 1935	97,90
Redimibile 3,50 % 1934	84,275
Id 3,50 % (Ricostruzione)	75,575
Id 5 % (Ricostruzione)	90,425
Id 5 % (Riforma fondiaria)	84,875
Id. 5 % 1936	97,45
Id 5 % (Città di Trieste)	84,75
Id. 5 % (Beni Esteri)	83,65

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	100,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	99,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	95,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	95,225

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 aprile 1958

1 Dollaro USA	624,802
1 Dollaro canadese	644 —
1 Franco svizzero lib	145,802
1 Corona danese	90,232
1 Corona norvegese	87,237
1 Corona svedese	120,342
1 Fiorino olandese	164,475
1 Franco belga	12,50
100 Franchi francesi	147,75
1 Franco svizzero acc.	142,545
1 Lira sterlina	1745,687
1 Marco germanico	148,73
1 Scellino austriaco	24,02

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI CATANZARO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 12956/3 San. in data 9 maggio 1957, successivamente modificato con decreto n. 46803 del 23 agosto 1957, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1956;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e la graduatoria di merito formulata dalla stessa;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate dichiarate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1956:

N.	Nome		Punti
1	Marchio Filomena	punti	53,0195
2	Boca Vincenza	»	51,3515
3	Petruzza Anna	»	50,4609
4	Rinaldi Marisa	»	50,2500
5	Zaccaro Elisa	»	49,3671
6	Ianni Palarchio Nina Liliana	»	49,1250
7	Greco Maria	»	49 —
8	Gallello Maria	»	48 —
9	Fusca Filippina	»	47,1015
10	Longo Battistina	»	46,8281
11	Di Rosa Maria Ezilda	»	46,3164
12	Gianturco Carmelina	»	46,1562
13	Carnovale Peppina	»	46 —
14	Tassone Giuseppina	»	45,2539
15	Sacco Angela Valentina, nata l'8 ottobre 1928	»	45 —
16	Inferrera Nunzia, nata il 26 novemb. 1929	»	45 —
17	Lio Teresa, nata il 1° gennaio 1932	»	45 —
18	Beduschi Fanj, nata il 30 luglio 1932	»	45 —
19	Lio Aurora, nata l'11 gennaio 1935	»	45 —
20	Facciolo Rosaria	»	44,8593
21	Galluccio Concetta	»	44,7843
22	Corrado Carmela	»	44,7656
23	Diddi Foresta Isidora	»	44,6210
24	Rustici Erminia	»	44,2656
25	Perri Maria Annunziata, nata il 10 gennaio 1934	»	44 —
26	Salvadori Rita, nata il 19 marzo 1936	»	44 —
27	Catena Maria Domenica	»	43,5687
28	Sarzi Sartori Fernanda	»	43,4671
29	Macrillo Giuseppina	»	43,0937
30	Rizzo Rosaria	»	43 —
31	Stefani Lucia	»	42,9375
32	Danza Gaetanina	»	42,8906
33	Sorace Concettina Micuccia, nata il 25 luglio 1929	»	42 —
34	Amato Maria Grazia, nata il 30 ottobre 1936	»	42 —
35	Biscuola Maria Ginevra	»	41,8358
36	Facciolo Elvira	»	41 —
37	Magnone Natalina	»	40,9375
38	Mirenda Angela	»	40,7859
39	Terra Rosaria	»	40,4921
40	Cosimo Grazia	»	40,4023
41	Pronesti Giuseppa	»	40,3796
42	Mallamo Giuseppina	»	40,1648
43	Di Lorenzo Saveria	»	38,4648
44	Limberti Tosca	»	38,0125
45	Leanza Vincenzina	»	36,6835

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 24 marzo 1958

Il prefetto: NICOSIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 18802/3 San., in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetriche condotte vacanti nella provincia di Catanzaro alla data del 30 novembre 1956;

Viste le indicazioni delle sedi, per ordine di preferenza, fatte dalle concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti concorrenti sono dichiarate vincitrici del concorso di cui sopra e per i posti a fianco di ciascuna di esse indicati:

Marchio Filomena: Nicastro, prima condotta;
Boca Vincenza: Nicastro, seconda condotta;
Petruzza Anna: Briatico, condotta unica;
Rinaldi Marisa: Maida, prima condotta;
Zaccaro Elisa: Chiaravalle C., condotta unica;
Ianni Palarchio Nina Liliana: Fossato Serralta, condotta unica;
Greco Maria: Maida, seconda condotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 24 marzo 1958

Il prefetto: NICOSIA

(1693)

PREFETTURA DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il proprio decreto n. 72308 del 15 settembre 1956, e successive modifiche, con il quale venne indetto il concorso per titoli ed esami per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo alla data del 30 novembre 1955;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa:

N.	Nome		Punti	
1	Madonia dott. Cristofaro	punti	92,967	su 150
2	Li Pani dott. Mario	»	86,04	»
3	Frequenza dott. Giuseppe	»	83,999	»
4	Di Giorgi dott. Giuseppe	»	83,447	»
5	Giordano dott. Antonino	»	82,065	»
6	Fricano dott. Salvatore	»	81,823	»
7	Colombo dott. Giacinto	»	80,771	»
8	Montalbano dott. Giuseppe	»	80,073	»
9	Morabito dott. Rocco Alberto	»	79,286	»
10	Petta dott. Giorgio	»	79,223	»
11	Tedesco dott. Giuseppe	»	78,833	»
12	Baldanza dott. Giuseppe	»	78,277	»
13	Centineo dott. Michele	»	78,036	»
14	Campagna dott. Francesco	»	77,427	»
15	Bonfante dott. Giuseppe	»	77 —	»
16	Spitaleri dott. Antonino	»	72,888	»
17	Sciacca dott. Antonino	»	71,023	»
18	Barbaccia dott. Antonino	»	70,837	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Palermo, addì 13 marzo 1958

Il prefetto: MIGLIORE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il proprio decreto n. 4177 in pari data, col quale viene approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1955;

Tenute presenti le preferenze indicate da ciascun concorrente nella domanda di partecipazione al concorso;

Considerato che il dott Di Giorgi Giuseppe non ha diritto ad assegnazione di sede in quanto le sedi dal predetto indicate in ordine di preferenza vengono assegnate ai concorrenti che lo precedono in graduatoria;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno segnata:

1) Madonia dott Cristofaro: Godrano;
2) Li Pani dott Mario Collesano,
3) Frequenza dott. Giuseppe: San Giuseppe Jato;
4) Giordano dott. Antonino: Roccapalumba.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Palermo, addì 13 marzo 1958

Il prefetto. MIGLIORE

(1689)

PREFETTURA DI COMO

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Como

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il proprio decreto n 9317 del 13 marzo 1957, con cui venne indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di veterinario condotto vacante in Provincia alla data del 30 novembre 1956;

Visto il successivo decreto n 1317 del 31 agosto 1957, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso,

Letti i verbali dei lavori della suddetta Commissione e la graduatoria finale,

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Como alla data del 30 novembre 1956:

1 Federici Vincenzo	punti	56,08
2 Noli Camillo	»	54,90
3 Finazzi Giovanni	»	51,53
4 Bugini Luigi	»	50,87
5 Cattaneo Italo	»	50,38
6. Locatelli Alberto	»	48,84
7. Verdelli Davide	punti	47,35
8. Vismara Enrico	»	47,10
9. Ruffini Gianfranco	»	46,12
10. Zappa Ausano	»	46,03
11. Fumagalli Luigi	»	44,89
12. Colombi Contardo	»	44,87
13. Bianchi Aurelio	»	44,47
14. Gallegati Pietro	»	44,13
15. Longhi Mosè	»	43,90
16. Schivardi Giuseppe	»	43,89
17. Bonini Pietro	»	43,63
18. Godino Benvenuto	»	43 —
19. Maggioni Mario	»	42,50
20. Mussini Renato, classe 1925	»	42 —
21. Nava Gian Armando, classe 1928	»	42 —
22. Mattavelli Francesco, classe 1925	»	41 87
23. Carcano Giambattista, classe 1928	»	41,87
24. Bertolini Benigno	»	41,46
25. Massocco Pietro	»	41 —
26. Ferri Egisto	»	40,75
27. Cerri Eugenio	»	40,50
28 Govoni Licinio	»	38,50
29. Violardo Secondo	»	38 —
30. Gaiardoni Paolo, classe 1927	»	37 —
31. Culzoni Vitaliano, classe 1928	»	37 —
32. Viroli Aurelio	»	35,50
33. Craighero Italo	»	35,37
34. Morselli Abdon, nato il 16 marzo 1927	»	35 —
35. Micagni Giovanni, nato il 17 marzo 1927	»	35 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune sede della condotta posta a concorso.

Como, addì 27 marzo 1958

Il prefetto: JANNONI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il proprio decreto n 9317 del 13 marzo 1957 con cui venne indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di veterinario condotto vacante in Provincia alla data del 30 novembre 1956,

Visto il proprio decreto n. 15512/3ª San del 27 marzo 1958, con cui si approva la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei,

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dottor Vincenzo Federici è dichiarato vincitore del concorso per la condotta veterinaria di Domaso - Livo - Vercana - Gravedona - Consiglio Rumo - Dosso Liro - Peglio - Gera Lario - Trezzone - Montemezzo - Sorico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Como e dei Comuni sedi della condotta messa a concorso.

Como, addì 28 marzo 1958

Il prefetto: JANNONI

(1691)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C